



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VENTURA	FRANCESCO SAVERIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	AULENTA	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BIANCHI	ACHILLE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 694/2018
depositato il 19/02/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 2096/2017 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BARI

contro:
FLORIO LUIGINA
VIA PANNI 68 70024 GRAVINA IN PUGLIA

difeso da:
RUSSI AVV. VINCENZO
VIA CARDASSI N. 31 70132 BARI

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF010804907 IRPEF-ADD.REG. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF010804907 IRPEF-ADD.COM. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF010804907 IRPEF-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF010804907 IVA-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF010804907 IRAP 2010

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 694/2018

UDIENZA DEL

25/03/2021 ore 09:30

N°

1172/11/2021

PRONUNCIATA IL:

25 MAR. 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08 APR. 2021

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Umberto SARDELLA

R.G.A. n.694.2018

Appellante: Ag. Entrate, D.P., Uff. controlli, Bari

Appellato: Florio Luigina

Svolgimento del processo e richieste delle parti

La commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza n. 2096.2017 del 24.7.2017, pronunciandosi nella controversia tra la ricorrente Florio Luigina e l'Agenzia Entrate, Dir.prov., Uff. controlli di Bari, con riguardo ad avviso di accertamento n.TVF010804907, notificato in data 9.12.2015, relativamente ad IRPEF e add.li, IRAP e IVA, annualità 2010, accoglieva il ricorso, compensando le spese di giudizio.

La controversia verteva su un avviso ex art.39, 2°, lett. d-bis), DPR 600.1973 e art. 55, 1°, DPR 633.1972, basato su determinazione del reddito sulla scorta di dati e notizie comunque raccolti o conosciuti, mediante utilizzo di software "Interseco".

Con appello depositato in data 19.2.2018, l'Agenzia si costituiva presso la Commissione tributaria regionale, impugnando la su individuata sentenza, per le motivazioni di seguito illustrate. **1.1 Inidoneità ed inadeguatezza della sentenza – legittimità della percentuale elaborata con il software Interseco:** ove l'Agenzia riferisce che se essa aveva ben titolo a procedere ad accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, DPR 600.1973, attesa la mancata risposta a questionario e conseguente mancata produzione di documenti, non trova riscontro la scelta giudiziale di ritenere i dati elaborati attraverso il software Interseco non sufficienti a corroborare l'accertamento. L'Agenzia spiega la vastità e la somiglianza del campione rispetto alla ditta Florio Luigina, cui è stato paragonato detto campione e ricorda che quand'anche ritenuto insoddisfacente, il metodo di ricarico ex art. 39, comma 2, DPR 600, può condurre piuttosto ad una riconsiderazione dei dati, da parte del giudice, non ad un annullamento (Cass. 21147.2009). **1.2 Fondatezza e spettanza della pretesa impositiva in punto di merito:** ove l'Agenzia rammenta che, partendo dalla presenza in dichiarazione fiscale di una voce recante "altri componenti negativi" per euro 186.581, il cui importo era incoerente con ricavi totali per euro 264.558, con costi per materie prime per euro 14.131 e spese per lavoro dipendente per euro 31.165, aveva inviato un questionario, rimasto inesitato, sì da non poter esaminare la competenza, l'oggettiva determinabilità, la correttezza e l'inerenza di siffatti "altri

pp. 2

N

R.G.A. n.694.2018

Appellante: Ag.Entrate, D.P., Uff.controlli, Bari

Appellato: Florio Luigina

componenti negativi”, ex art. 109 TUIR. Applicando la formuletta derivante dal summenzionato software che individua una redditività del 46,43%, e partendo dal totale dei costi come dichiarati, si accertavano ulteriori ricavi per euro 185.832.

Spiegava infine le seguenti richieste: **2.1** annullarsi la sentenza e confermarsi la pretesa impositiva; **2.2** con vittoria di spese ed onorari del doppio grado.

In data 10.4.018 la contribuente si costituiva in giudizio, controdeducendo con ben 51 pagine, come di seguito, ed instando per appello incidentale e riproposizione delle questioni assorbite. **3.1 Inammissibilità dell'atto di appello dell'ufficio per violazione dell'art. 53, D.Lgs.546.1992-Inesistenza di specifici motivi di appello e della esposizione sommaria dei fatti:** ove la contribuente espone che l'atto di appello è assolutamente privo di motivi specifici di censura della sentenza impugnata e dell'esposizione sommaria dei fatti. **3.2 Nullità dell'atto di appello in quanto fondato su mere considerazioni e presupposti illogici, infondati ed inconferenti:** ove la contribuente contesta la bontà dei dati relativi alle ditte paragonabili con la contribuente stessa. **3.3 Nullità dell'atto di appello in quanto basato su presupposti non rispondenti al vero e assolutamente fuorvianti:** ove la contribuente lamenta talune falsità/inesattezze rese nel corpo dell'appello. **3.4 In veste incidentale, nullità parziale della sentenza nella parte in cui dispone la legittimità della notifica del questionario – vizio di motivazione:** ove la contribuente lamenta l'esplicito rigetto dell'eccezione di ricorso relativa alla nullità della notifica del questionario quale atto presupposto dell'avviso di accertamento, poiché l'addetto al recapito ha asserito di aver spedito la comunicazione di avvenuto deposito con numerazione di raccomandata, ma senza l'indicazione della data di spedizione. **3.5 Sempre in veste incidentale, nullità parziale della sentenza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di giudizio – vizio di motivazione:** ove la contribuente lamenta la mancata statuizione sulle spese a carico della parte che è rimasta soccombente in primo grado. **3.6** Di seguito, in veste di riproposizione, per cui si rimanda per un sunto alla proposizione, *violazione e falsa applicazione dell'art. 39, lett. d-bis, DPR 600.1973 per inesistenza della notifica del*

103

11

prodromico questionario - conseguente illegittimità/nullità dell'avviso di accertamento di cui all'oggetto. 3.7 Nullità dell'avviso di accertamento emesso in violazione degli artt. 7, L.212.2000, 3, L.241.1990, 42, DPR 600.1973 e 56, DPR 633.1972 - difetto assoluto di motivazione. 3.8 Nullità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 7, L.212.2000, 3, L.241.1990, 42, DPR 600.1972 e 56, DPR 633.1972 - mancata allegazione di atti richiamati nella motivazione. 3.9 Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del principio di collaborazione e del contraddittorio - (violazione dell'art. 42 Carta UE e per l'effetto dell'art. 97 Costituzione). 3.10 Nullità dell'avviso di accertamento per illegittimo utilizzo dello strumento dell'accertamento parziale in violazione dell'art. 41-bis DPR 600.1973. 3.11 Violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 2 - conseguente nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa. 3.12 Nullità dell'avviso di accertamento in punto di diritto e merito. 3.13 Illegittimità dell'atto di irrogazione delle sanzioni. 3.14 Tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate - conseguenze anche alla luce della più recente giurisprudenza. 3.15 Inesistenza delle controdeduzioni dell'ufficio resistente - conseguente conferma dei fatti denunciati dal ricorrente e non dedotti dall'Ufficio in base al principio di non contestazione.

Spiegava infine le proprie richieste: **4.1** rigettarsi l'appello, confermando la declaratoria di nullità dell'avviso e **4.2** in parziale riforma della sentenza, condannarsi l'Agenzia al ristoro delle spese di primo grado; **4.3** condannarsi l'Agenzia al pagamento delle spese del secondo grado.

Sintetica esposizione dei motivi

Vi è motivo per discostarsi dalla pronuncia di prime cure, quanto alle sole spese. Qualsivoglia lettore di bilanci (e di consequenziali quadri economici di dichiarazioni dei redditi) rimarrebbe stupefatto da una struttura di conto economico ove la voce "altri componenti negativi" valesse addirittura per più di quattro volte le voci "materie prime" e "lavoro dipendente" sommate tra loro (come sopra riportate). E l'ufficio bene ha fatto ad agire, una volta accortosi di tali eccentrici dati. Solo che, dopo

B.4

W

R.G.A. n.694.2018

Appellante: Ag.Entrate, D.P., Uff.controlli, Bari

Appellato: Florio Luigina

tale innesco, l'attività dell'Ufficio rimane imperscrutabile. Se ritenuto poco verosimile che a comporre i costi vi fosse detta abnorme voce, applicare un coefficiente di redditività a tutti i costi aziendali, e dunque anche a detta voce abnorme, significa alterare qualsivoglia risultato reddituale che anche da detta voce tragga piede di partenza, con l'effetto di applicare una vera e propria "sanzione impropria", costituita da un reddito che si può supporre essere artefatto, perché a base di esso ci sarebbe un costo che si suppone essere artefatto. Il che è ammissibile e previsto, ove non vi sia stata possibilità di verificare le voci di bilancio.

Quanto all'operatività dei coefficienti reddituali, non molto fondate appaiono le ripetute lamentele della contribuente sulla insufficienza e sulla difficile ricostruzione dei dati bilancistici (software Interseco) portati a paragone, per il semplice motivo della necessaria protezione della privacy dei dati ostesi dall'Agenzia, essendo dati di altre aziende, che compongono le risultanze. Tuttavia, talune doglianze richiamate sub 3.2 e sub 3.7, sono condivisibili, a motivo della mancanza di intervallo temporale di valenza di tali dati, e cioè quale sia l'anno di rilevazione, o il triennio, ecc. o quale sia l'ambito spaziale di rilevazione, ecc. E tanto può inficiare l'inusuale elevato margine di redditività indicato, ad esito dell'elaborazione dei suddetti dati. Va poi riferito che la difesa della contribuente è convincente quanto alla plausibile sua sconoscenza dell'inoltro del questionario (precedenti punti 3.4 e 3.6), il che rende scarsamente intelligibile l'operato dell'Ufficio in sede di adesione, che pure c'è stata, dopo l'inoltro dell'avviso. In tale sede sarebbe valsa la pena capire se la voce di quadro di dichiarazione fiscale "altri componenti negativi" fosse artefatta perché composta da costi inesistenti o non deducibili, ovvero semplicemente enfiata perché derivante da mera errata catalogazione, ivi, di costi aziendali legittimamente deducibili. Lungi dal far ciò, nelle controdeduzioni (p.11) versate in primo grado, l'Agenzia riferisce che i costi rientranti in detta voce "altri componenti negativi" non sono stati disconosciuti, anzi, sono stati, con gli altri costi, posti a base della rideterminazione induttiva. Eppure, un controllo analitico dei materiali

Pa. S. 

R.G.A. n.694.2018

Appellante: Ag.Entrate, D.P., Uff.controlli, Bari

Appellato: Florio Luigina

documentali e della conseguente rappresentazione contabile, come recati dalla contribuente nella sede adesiva, e nonostante la mancata risposta al questionario, c'è stato, se è vero che l'Agenzia avrebbe rettificato in tale sede la pretesa quanto all'Iva indetraibile (cfr. controdeduzioni in primo grado, p.12-13).

Purtuttavia l'Agenzia non ha continuato a far buon uso di siffatta documentazione, bensì si è voltata dall'altra parte, ed anzi, come già riferito, ha utilizzato detta voce per poggiarvi su il coefficiente di redditività.

L'esito *monstre* consisterebbe in ciò, che l'importo aggiunto ai componenti positivi quale derivante dall'applicazione del coefficiente di redditività (euro 185.832) è praticamente identico alla voce "altri componenti negativi" (euro 186.581) inizialmente additata dall'Agenzia. Così si è pindaricamente trasformato un componente negativo esistente, ma plausibilmente incongruo (perché sennò non vi sarebbe stato nemmeno innesco alla presente vicenda: cfr. p.3, Avviso di accertamento), e né tampoco verificato neanche nella sede adesiva, in un componente positivo plausibilmente artato.

Da quanto fin qui scritto, discende il rigetto dell'appello, con conseguente condanna alle spese in favore della contribuente, non solo del presente grado di giudizio, sub 4.3, ma anche del precedente grado di giudizio, giusta richiesta in sede incidentale, sub 3.5 e sub 4.2.


P.Q.M.

Il collegio rigetta l'appello principale; accoglie quello incidentale, e per l'effetto condanna l'U.F. al pagamento delle spese, che per i due gradi di giudizio, liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Bari, lì 25.3.2021


Il relatore

Mario Aulenta



Il presidente

Francesco Saverio Ventura



pag. 6